



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE
DI CANI RANDAGI
DI PROPRIETARI DEL COMUNE
E PER LA CONCESSIONE
DI UN CONTRIBUTO
UNA TANTUM AGLI AFFIDATARI**

(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 30/06/2015)

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE E PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM AGLI AFFIDATARI.

Art. 1 FINALITA'

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione delle adozioni dei cani randagi catturati sul territorio del comune di Castrofilippo e ricoverati presso la struttura convenzionata con l'ente, al fine di garantire il loro benessere e di ottimizzare le spese per il mantenimento dei cani medesimi. Il Comune perseguendo una politica di interscambio con i cittadini, intende elargire un contributo economico a favore dei cittadini che offriranno il servizio di accoglienza dei cani randagi presso la propria abitazione, in modo da ottenere importanti vantaggi per tutta la cittadinanza per quel che riguarda la lotta al randagismo.

Art. 2 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO IN CAPO AL SOGGETTO ASPIRANTE AFFIDATARIO

Il soggetto aspirante affidatario, che può essere una persona fisica, giuridica od associazione, anche non residente nel territorio comunale, deve possedere e mantenere i seguenti requisiti:

1. Compimento della maggiore età.
2. Rilascio di dichiarazione di garanzia di adeguato trattamento, anche sul piano alimentare e veterinario, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione od in ambiente idoneo ad ospitarlo (in relazione alla taglia e alla razza) di cui si dimostri la disponibilità e da indicare espressamente nell'apposita domanda di cui al successivo art. 3.
3. Assenza di condanne penali, anche non definitive, per maltrattamenti a persone od animali.
4. Rilascio di dichiarazione di consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli agenti di polizia municipale e/o a personale competente autorizzato dal comune, allo scopo di accertare la buona e corretta tenuta dell'animale.

Nel caso di persona giuridica o associazione i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.

Art. 3 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'aspirante affidatario dovrà fare apposita richiesta di affidamento indirizzata al Servizio di Polizia Municipale del comune di Castrofilippo nella quale dovranno essere indicati:

1. I dati anagrafici del richiedente l'affidamento definitivo dell'animale.
2. L'indirizzo dell'abitazione o dell'ambiente idoneo all'uso individuato ove prevalentemente sarà ospitato l'animale.
3. Le dichiarazioni di cui ai punti 2,3 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento.

Il Servizio di polizia municipale, accertata la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, provvederà a comunicare la richiesta con le generalità ed il nominativo del richiedente al responsabile del rifugio che ha in custodia il cane in modo che si possa organizzare la consegna presso detto rifugio; qualora le condizioni lo permettano sarà possibile, in via alternativa, concordare la consegna dell'animale presso i locali del Servizio di polizia municipale. Il responsabile del rifugio sanitario o il responsabile del Servizio di polizia municipale con l'ausilio del veterinario dell'ASP identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip che lo legherà al nuovo proprietario, creando un'apposita scheda che sarà lasciata agli atti e

predisporrà apposito verbale di consegna che sarà trasmesso (nel caso di consegna presso il rifugio) al Servizio di polizia municipale.

Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto dal servizio veterinario della ASL.

Art. 4

ADOZIONE DEFINITIVA DEL CANE E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'adozione del cane si perfeziona, con relativa iscrizione alla redigenda anagrafe canina, dopo un periodo di prova di due settimane; entro questo termine, l'adottante può recedere dall'affidamento previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

Ancorchè per il perfezionamento dell'adozione sia necessario il trascorrere del termine di prova di due settimane, già con la redazione del verbale di consegna e con la contestuale consegna dell'animale, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti

Art. 5

CRITERIO CRONOLOGICO NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E NUMERO MASSIMO DI CONTRIBUTI

Nel caso in cui le richieste di adozione siano superiori al previsto, l'Ente affiderà i cani secondo il criterio cronologico di protocollo della richiesta di adozione.

Ad ogni persona, fisica o giuridica, potrà essere corrisposto un numero di contributi non superiore a due.

Resta fermo che ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, verrà quantificato l'importo destinato alla concessione del contributo in questione.

Art. 6

CONTRIBUTO ECONOMICO E INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

Al momento del perfezionamento dell'adozione agli affidatari sarà erogato un contributo economico una tantum pari a 250,00 E (euro duecentocinquanta,00) da corrispondere in un'unica soluzione.

L'affidatario avrà inoltre diritto ad usufruire delle prestazioni veterinarie ordinarie che saranno eventualmente erogate dall'ASP di concerto col Comune di Castrolibero (vaccinazioni previste per legge e sterilizzazioni).

Art. 7

CONTROLLI

La polizia municipale e/o personale competente autorizzato dal comune si riserva periodicamente, anche senza preavviso, di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, allo scopo di accertare la buona e corretta tenuta dell'animale.

Art. 8

SANZIONI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Nel caso venisse accertato, in seguito ai controlli di cui all'art. 7, il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente

l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura o/e nuova adozione. Sarà altresì applicata una sanzione amministrativa pari a quattro volte il contributo erogato.

Art. 9

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUSTODIRE IL CANE

Le sanzioni di cui all'art. 8 si applicano anche in caso di inadempienza dell'obbligo di custodire l'animale, e quindi nel caso lo stesso non venisse trovato presso il luogo ove abitualmente custodito o fosse trovato abbandonato.

Art. 10

DECESSO, SMARRIMENTO E RINUNCIA

Nel caso di decesso, o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24 ore) all'ufficio competente. Qualora ciò avvenisse entro 12 mesi dalla data di adozione, l'affidatario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato dall'Ente.

Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane. Qualora ciò avvenisse entro 12 mesi dalla data di adozione, l'affidatario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato dall'Ente.

Art.11

CESSIONE

Nel caso l'affidatario volesse cedere l'animale ad altri è tenuto ad avvertire preventivamente l'ufficio competente indicando altresì la persona cui verrà ceduto, in modo che si possa aggiornare l'anagrafe canina.

Il soggetto cessionario dovrà possedere i requisiti personali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 12

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO

In caso di cambio residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione all'ufficio competente del nuovo domicilio.

Art. 13

PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web del Comune, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani.